

**Motivi e principali argomenti**

- 1) L'articolo 15 della direttiva 2002/91/CE prevede che gli Stati membri adotteranno le disposizioni necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 4 gennaio 2006.
- 2) La Commissione deve constatare che finora il Regno di Spagna non ha adottato le disposizioni necessarie per quanto riguarda gli articoli 3, 7 e 8 della direttiva 2002/91/CE o che, in ogni caso, non le ha comunicate alla Commissione.

(<sup>1</sup>) GU L 1, pag. 65.

(<sup>2</sup>) GU L 153, pag. 13.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Qorti Kostituzzjonali (Malta) il 10 febbraio 2012 — Vodafone Malta Limited, Mobisle Communications Limited/L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi, L-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni**

(Causa C-71/12)

(2012/C 118/25)

*Lingua processuale: il maltese*

**Giudice del rinvio**

Qorti Kostituzzjonali

**Parti**

*Ricorrenti:* Vodafone Malta Limited, Mobisle Communications Limited

*Convenuti:* L-Avukat Ġenerali, Il-Kontrollur tad-Dwana, Il-Ministru tal-Finanzi, L-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni

**Questioni pregiudiziali**

Se le disposizioni della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), e in particolare gli articoli 12 e/o 13, vietino agli Stati membri di imporre agli operatori di telecomunicazioni mobili (gli «operatori») un onere fiscale avente le seguenti caratteristiche:

- a) essere un'imposta, denominata accisa, introdotta mediante legislazione nazionale;
- b) essere calcolato come percentuale su tutti i pagamenti richiesti dall'operatore di telefonia mobile ai propri utenti per i servizi loro forniti, eccettuati i servizi esentati per legge;

- c) essere versato agli operatori di telefonia mobile dai loro utenti su base individuale, con successivo trasferimento del suo importo all'Autorità doganale da parte di tutti gli operatori che offrono servizi di telefonia mobile; importo che è dovuto solo dagli operatori e non da altre imprese, ivi comprese quelle che forniscono altri servizi e reti di comunicazione elettronica.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di Pace di Revere (Italia) il 13 febbraio 2012 — Procedimento penale a carico di Ahmed Ettaghi**

(Causa C-73/12)

(2012/C 118/26)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Giudice di Pace di Revere

**Parte nella causa principale**

Ahmed Ettaghi

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, alla luce dei principi di leale collaborazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 4, 6, 7, 8 della direttiva 2008/115/CE (<sup>1</sup>) ostino alla possibilità che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita come sanzione penale dalla detenzione domiciliare in conseguenza del suo mero ingresso e permanenza irregolare, ancora prima della inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorità amministrativa.
- 2) Se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 2, 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE ostino alla possibilità che, successivamente alla emanazione della Direttiva, uno Stato membro possa emettere una norma che prevede che un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro venga sanzionato con una pena pecuniaria sostituita dall'espulsione immediatamente eseguibile come sanzione penale senza il rispetto della procedura e dei diritti dello straniero previsti dalla Direttiva.
- 3) Se il principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3, TUE osti ad una norma nazionale adottata in pendenza del termine di attuazione di una direttiva per eludere o, comunque, limitare l'applicazione della direttiva, quali provvedimenti debba adottare il giudice nel caso rilevi siffatta finalità.

(<sup>1</sup>) GU L 348, pag. 98.